



COMUNE DI PAPASIDERO

(PROVINCIA DI COSENZA)

CAP 87020 - Tel. (0981) 83078 - FAX (0981) 83107 C.F. n° 83002140784 - PARTITA IVA 01751310788

AREA AMMINISTRATIVO - CONTABILE

N.ro generale

15

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VO - CONTABILE

N.	DATA	OGGETTO:
3/C	23.02.2018	Annullamento in autotutela del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura, a tempo indeterminato e parziale al 50% dell'orario settimanale d'obbligo (18 ore settimanali), di n. 2 posti di istruttore di vigilanza-agente di polizia locale, cat. C1.

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMM.VO - CONTABILE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 31.03.2017 è stato approvato il bilancio di previsione 2017-2019;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 15.03.2017 questo Ente ha approvato il Programma annuale e triennale del fabbisogno di personale (art.6 del D.L.gs n.165/2001 e art. 91 del TUEL), prevedendo, tra l'altro, l'assunzione di n. 2 Agenti di Polizia Municipale di Cat. C part time 18 ore, a tempo indeterminato;
- con propria determinazione n. 32/C del 18.08.2017 e successiva rettifica effettuata con determinazione n. 33/C del 12/09/2017 è stato indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura, a tempo indeterminato e parziale al 50% dell'orario settimanale d'obbligo (18 ore settimanali), di n. 2 posti di istruttore di vigilanza-agente di polizia locale, cat. C1;
- un estratto dell'avviso pubblico relativo al suddetto concorso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4° serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 69 del 12.09.2017, con scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al giorno 12.10.2017 (30° giorno successivo alla data di pubblicazione);
- il bando integrale è stato pubblicato sul sito internet del Comune – Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 24.05.2017, è stato approvato il Regolamento per la disciplina di Concorsi e selezioni e Mobilità esterna;
- con determinazione n. 43/C del 01.12.2017, il sottoscritto responsabile ha nominato la Commissione esaminatrice del concorso in parola, nelle persone di:
 - Presidente: dott. Raffaele FASANO - (Responsabile Settore Personale dell'Ente);
 - Componente: dott. Francesco FIORENZANO, Comandante dell'Ufficio di Polizia Municipale di Maratea (PZ) - (Membro esterno esperto in tecnica di valutazione e selezione del personale);
 - Componente: sig. Silvano Giuseppe SCARPINO, Istruttore di Vigilanza della Polizia Municipale di Altomonte (CS) - (Membro esterno esperto nelle materie oggetto della selezione);

- Componente: dott.ssa Sabrina SERIO (Membro esterno aggiunto esperto in lingue straniere);
- Segretario Verbalizzante: ing. Luigina MARADEI - (Dipendente dell'Ente);

Dato atto che:

- i componenti della Commissione esaminatrice in parola, all'atto dell'insediamento della Commissione stessa, hanno sottoscritto le rituali dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità nonché di assenza di condanne ai sensi del predetto art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e del citato Regolamento per la disciplina di Concorsi e selezioni e Mobilità esterna;

- con determinazione n. 44/C del 04.12.2017, è stato approvato l'esito del controllo istruttorio, effettuato da questo Ufficio, sulle istanze di partecipazione;

- la Commissione ha provveduto ad esperire le attività come risultanti dai seguenti verbali:

- Verbale della commissione esaminatrice n. 1 del 04/12/2017
- Verbale della commissione esaminatrice n. 2 del 18/12/2017
- Verbale della commissione esaminatrice n. 3 del 21/12/2017
- Verbale della commissione esaminatrice n. 4 del 12/01/2018,

facenti parte integrante e sostanziale del presente atto, sebbene non materialmente allegati;

Preso atto della nota del 26.01.2018 a firma del componente della Commissione sig. Giuseppe Silvano Scarpino, acquisita in atti dell'Ente in data 31.01.2018, prot. n. 330, con la quale il citato componente ha ritenuto opportuno dimettersi dall'incarico evidenziando una *“situazione di conflitto di interessi dipendente dal fatto che, uno dei partecipanti alla selezione, ha rapporti di assidua frequentazione con una delle mie figlie”*, precisando che *“detta condizione pur preesistente all'accettazione della nomina, non è stata, esattamente valutata dal sottoscritto”*;

Visto l'art. 17 del vigente Regolamento per la disciplina di Concorsi e selezioni e Mobilità esterna, approvato con delibera n. 38 del 24/05/2017 il quale, dispone testualmente:

<<Art. 17 – Incompatibilità

1. I componenti della Commissione non devono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'Amministrazione, non devono ricoprire cariche politiche e non devono essere rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali né designati dalle associazioni professionali. L'assenza di incompatibilità deve essere dichiarata dall'interessato prima della nomina da parte dell'Amministrazione.

2. I componenti della Commissione e degli eventuali comitati di vigilanza, non devono trovarsi in situazione di incompatibilità tra di loro e tra essi ed i candidati.

3. Costituiscono cause di incompatibilità: a) il trovarsi in situazioni di grave inimicizia; b) l'essere unito da vincolo di matrimonio o convivenza; c) l'essere unito da vincolo di parentela o affinità, fino al 4° grado compreso.

4. Chi sia venuto successivamente a conoscenza di trovarsi in una qualsiasi delle condizioni di impedimento sopracitate è tenuto a dimettersi immediatamente.

5. Qualora emerga nel corso dei lavori la sussistenza “ab origine” di uno dei citati impedimenti, le operazioni di selezione effettuate sino a quel momento sono nulle.

6. Nel caso di incompatibilità intervenuta nel corso della procedura di selezione si procede unicamente alla sostituzione del componente interessato. >> ;

Dato atto che il succitato articolo va letto alla stregua dell'art. 51 c.p.c. che, per univoca giurisprudenza (ex multis Cons. St. sez. VI 30.07.13 n. 4.015), individua cause di incompatibilità *“estensibili, in omaggio al principio costituzionale di imparzialità, a tutti i campi dell'azione amministrativa”*, incluse le procedure concorsuali per le quali, anzi, è ancora più evidente e forte

l'esigenza di garantire l'assoluta imparzialità fugando anche il mero sospetto di valutazioni condizionate dai rapporti personali tra i valutatori ed i candidati.

Infatti la norma al punto 1, comma 1, stabilisce che versa in stato di incompatibilità assoluta, con conseguente obbligo di astensione, pena la illegittimità di tutte le operazioni compiute colui (o la cui moglie) è *“parente fino al quarto grado, o legato da vincoli di affiliazione o convivente o commensale abituale”* di un candidato. In particolare, quanto alla locuzione *“commensale abituale”* dottrina e giurisprudenza ormai concordano nel riferirla ad ogni soggetto appartenente ad una cerchia di persone con interessi comuni, frequenza di contatti e di rapporti di tale continuità da far ragionevolmente dubitare della reciproca imparzialità e serenità di giudizio. In tali termini, ex multis, si è espressa anche l'ANAC con delibera n. 209 dell'01/03/2017;

Ritenuto che nel caso in esame, alla luce della richiamata dichiarazione del 26.01.2018 a firma del componente della Commissione sig. Giuseppe Silvano Scarpino, acquisita in atti dell'Ente in data 31.01.2018, prot. n. 330, sia dato riscontrare una relazione personale con uno dei candidati, derivante dal rapporto di frequentazione di quest'ultimo con una figlia, che genera una chiara condizione di conflitto di interessi, per come dallo stesso componente espressamente riconosciuto, certamente idonea ad ingenerare il dubbio che possa aver inciso sulla valutazione delle prove o, comunque, sulla imparzialità del giudizio, ancorché effettuato in regime di anonimato;

Visto l'art. 17, comma 5, del Regolamento per la disciplina di Concorsi e selezioni e Mobilità esterna che recita: *“Qualora emerga nel corso dei lavori la sussistenza “ab origine” di uno dei citati impedimenti, le operazioni di selezione effettuate sino a quel momento sono nulle”*;

Visto l'art. 97 della Costituzione che, nel disporre che *“i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione”* eleva a canone generale, di rango costituzionale, il principio dell'imparzialità, inscindibile corollario del quale è l'esclusione di qualsiasi situazione di potenziale conflitto di interessi;

Visto l'art. 6 bis della legge 241/90 da cui si ricava un principio generale che, pur escludendo una estensione analogica delle cause di incompatibilità, ritenute dalla giurisprudenza di stretta interpretazione (ex multis Cons. St. sez. VI 03.03.07 n. 1.011), impone la doverosa osservanza, in tutti i procedimenti amministrativi, dell'obbligo di astensione ogni qualvolta sussista comunque una condizione di potenziale conflitto di interessi;

Richiamato l'articolo 21 nonies della Legge 241 del 7 agosto 1990, rubricato *“Annullamento d'ufficio”*, come modificato dall'art 6 della legge n. 124/2015, il quale dispone che il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21 opties può essere annullato d'ufficio, dall'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati;

Richiamata, altresì, la prevalente giurisprudenza, secondo cui l'autotutela costituisce espressione del potere discrezionale della P.A. da esercitarsi previa adeguata comparazione e ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato, in specie dei destinatari dell'atto al mantenimento delle posizioni consolidate e del conseguente affidamento derivante dal comportamento della P.A. (ex multis Cons. St. sez. V 08.02.10 n. 592);

Considerato che:

- nella fattispecie, l'interesse pubblico, di rilevanza costituzionale, è ravvisabile, primieramente, nell'esigenza di garantire l'assoluta imparzialità delle valutazioni e la massima trasparenza delle relative operazioni, a garanzia, oltretutto, non solo dell'Ente ma degli stessi partecipanti alla selezione;
- appare inopportuno, pertanto, il completamento della procedura concorsuale, anche per il rischio di ricorso da parte di chi dovesse ritenersi leso dalla suddetta indebita partecipazione alla Commissione dell'indicato componente;

- non sussistono ragioni ostative in tal senso, atteso che la selezione non è stata neppure ultimata e, dunque, non vi sono posizioni di interesse giuridicamente tutelabili già consolidate, tali non potendosi riconoscere quelle dei candidati che hanno partecipato e superato la prova scritta in quanto essi, dovendosi ancora effettuare la prova pratica e quella orale, nonché la valutazione dei titoli, hanno acquisito una posizione di mera aspettativa di fatto. La giurisprudenza è univoca nell'affermare che *“fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori”* la P.A. *“ è titolare dell'ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico”*, precisando che *“ i meri partecipanti vantano all'uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento”* al punto che *“ nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13, primo comma, della L. n. 241 del 1990”* (ex multis Cons: St. sez. III, 01.08.11 n. 4.554);
- in ogni caso, un tale interesse sarebbe recessivo rispetto al prevalente interesse pubblico alla buona e corretta organizzazione degli uffici pubblici ed alla gestione efficiente e trasparente del procedimento amministrativo;
- al contrario, la prosecuzione delle operazioni, dopo avere acquisito notizia di una causa di incompatibilità potenzialmente idonea ad inficiarne i risultati, può esporre l'Ente a possibili azioni giurisdizionali ed ai conseguenti costi, diretti ed indiretti, di una rinnovazione del procedimento, anche per il ritardo nel perseguimento dell'interesse pubblico cui il concorso è finalizzato;

Considerato, altresì, che non appare opportuno, facendosi applicazione dei canoni di conservazione degli atti amministrativi non viziati e di economicità del procedimento, intervenire sui soli atti posti in essere dalla Commissione con la partecipazione del componente incompatibile, in quanto, ad un riesame del bando di concorso è stato accertato un refuso di stampa, come tale agevolmente evincibile anche graficamente trattandosi di espressione formulata tra parentesi, prevedendo, all'art. 9, che la valutazione dei titoli sia operata dopo le prove scritta ed orale, in contrasto con l'art. 12 d.p.r. 487/94, il Regolamento per la disciplina di Concorsi e selezioni e Mobilità esterna e con l'univoco insegnamento giurisprudenziale (ex multis, Cons. St. sez. V, 22.05.15 n. 2.584) secondo cui, invece, la valutazione dei titoli va resa nota prima dello svolgimento della prova orale;

Ritenuto, conclusivamente, di dover provvedere all'annullamento, in autotutela, di tutti gli atti della procedura concorsuale in oggetto, incluso il bando, al fine di rimuovere il rilevato errore e prevedere la corretta scansione procedimentale delle operazioni concorsuali, per tale via pervenendosi al ripristino dei canoni di legalità e trasparenza dell'azione amministrativa mediante la rinnovazione del procedimento;

Ribadito, per quanto sopra, di dovere disporre l'annullamento:

- dell'avviso della selezione pubblica per titoli ed esami, e di tutti gli atti connessi e conseguenti, indetta con determinazione numero 32 del 18/08/2017 e rettificata con determinazione numero 33 del 12/09/2017 per la copertura, a tempo indeterminato e parziale al 50% dell'orario settimanale d'obbligo (18 ore settimanali), di n. 2 posti di istruttore di vigilanza-agente di polizia locale, cat. C1;

- di tutti gli atti posti in essere dalla commissione giudicatrice, di seguito riportati:

- a. Verbale della commissione esaminatrice n. 1 del 04/12/2017
- b. Verbale della commissione esaminatrice n. 2 del 18/12/2017
- c. Verbale della commissione esaminatrice n.3 del 21/12/2017
- d. Verbale della commissione esaminatrice n.4 del 12/ 01/2018,

facenti parte integrante e sostanziale del presente atto, sebbene non materialmente allegati;

Ritenuto procedere, altresì, all'annullamento delle seguenti determinazioni:

- a. n. 43/C del 01.12.2017 a firma del sottoscritto Responsabile, di nomina della commissione esaminatrice;

- b. n. 44/C del 04.12.2017, a firma dello stesso, con la quale, è stato approvato l'esito del controllo istruttorio, effettuato da questo Ufficio, sulle istanze di partecipazione;

Dato atto di provvedere, con separati provvedimenti a firma del sottoscritto Responsabile del Settore Personale:

- ad approvare nuovo avviso della selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura, a tempo indeterminato e parziale al 50% dell'orario settimanale d'obbligo (18 ore settimanali), di n. 2 posti di istruttore di vigilanza-agente di polizia locale, cat. C1,

- a designare la nuova composizione della Commissione giudicatrice;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi;

Visto il D.lgs. n.267 del 18.08.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il D.P.R. n. 487/94;

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all' art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa il cui parere è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del sottoscritto Responsabile del Servizio;

DETERMINA

1. Di prendere atto della premessa e delle espresse motivazioni, costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di annullare, in via di autotutela, ex art. 21 nonies della Legge 241/1990, e successive modifiche ed integrazioni:

- l'avviso della selezione pubblica per titoli ed esami, nonchè tutti gli atti connessi e conseguenti, indetta con determinazione numero 32 del 18/08/2017 e rettificata con determinazione numero 33 del 12/09/2017, per la copertura, a tempo indeterminato e parziale al 50% dell'orario settimanale d'obbligo (18 ore settimanali), di n. 2 posti di istruttore di vigilanza-agente di polizia locale, cat. C1;

- tutti gli atti posti in essere dalla commissione giudicatrice, di seguito analiticamente indicati:

- Verbale della commissione esaminatrice n. 1 del 04/12/2017
- Verbale della commissione esaminatrice n. 2 del 18/12/2017
- Verbale della commissione esaminatrice n. 3 del 21/12/2017
- Verbale della commissione esaminatrice n.4 del 12/ 01/2018,

facenti parte integrante e sostanziale del presente atto, sebbene non materialmente allegati;

3. Di provvedere, altresì, all'annullamento delle seguenti determinazioni:

- a. n. 43/C del 01.12.2017 a firma del sottoscritto Responsabile, di nomina della commissione esaminatrice;
- b. n. 44/C del 04.12.2017, a firma dello stesso, con la quale, è stato approvato l'esito del controllo istruttorio, effettuato da questo Ufficio, sulle istanze di partecipazione;

4. Di dare atto che, con separati provvedimenti, a firma del sottoscritto Responsabile del Settore Personale, si provvederà:

- ad approvare nuovo avviso della selezione pubblica per titoli ed esami indetta per la predisposizione di una graduatoria da cui attingere per l'assunzione a tempo indeterminato nel profilo professionale di "Istruttore amministrativo agente di polizia municipale" categoria giuridica C, posizione economica C1;
- a designare la nuova composizione della Commissione giudicatrice;

5. Di dare notizia del presente provvedimento mediante pubblicazione all'albo pretorio on line, sul sito istituzionale dell'Ente, tra le notizie in Primo Piano e in Amministrazione Trasparente;

6. Di dare atto che:

- il presente provvedimento è posto in osservanza dei vigenti Codice di comportamento e Piano di prevenzione della corruzione;
- il presente provvedimento è rilevante ai fini del D. Lgs. N. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. n. 97/20169 e pertanto se ne dispone la pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Ente;
- avverso il presente provvedimento può essere esperito ricorso giurisdizionale al T.A.R. Calabria entro sessanta giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla sua pubblicazione;

7. Di dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:

- non si configurano ipotesi di conflitto di interesse tra quelle elencate all'art. 42 del D. Lgs. 50/2016 per il personale comunale impegnato nel presente provvedimento e che costituiscano obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62;
- non sussistono condizioni di incompatibilità rinvenienti nelle disposizioni di cui alla legge n. 190/2012 e del rispetto dei livelli essenziali di trasparenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PERSONALE

F. to (Dr. Raffaele Fasano)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, non comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, DICHIARA che lo stesso non necessita di **PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**.

Data 27.02.2018

Il Responsabile del servizio finanziario
F. to (Dr. FASANO Raffaele)

PUBBLICAZIONE

Reg. n. 59 (delle pubblicazioni)

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio dell'Ente per giorni 15 consecutivi a partire dal
 27.02.2018 .=====.

Lì 27.02.2018

L'ADDETTO ALL'ALBO PRETORIO
F. to (Dr. FASANO Raffaele)

E' copia conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.

Lì, 27.02.2018



IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVO - CONTABILE
(Dr. Raffaele FASANO)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Raffaele Fasano", written over the typed name and title.